

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Fondo regionale per gli ospedali, il servizio regionale di pronto soccorso, i centri di medicina sociale e del lavoro e i centri di diagnostica per le insufficienze e le minora zioni psichiche, fisiche e sensoriali

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Fondo regionale per gli Ospedali, il servizio regionale di pronto soccorso, i centri di medicina sociale e del lavoro e i centri di diagnostica per le insufficienze e le minora zioni psichiche, fisiche e sensoriali

Il Consiglio Regionale*
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

E' istituito nel bilancio della Regione Puglia un fondo per interventi nei settori appresso indicati:

- a) lavori urgenti e straordinari di risanamento e riattamento di immobili degli Ospedali;
- b) lavori di adeguamento degli impianti dei servizi ospedalieri generali, economici, tecnici e sanitari;
- c) gestione e funzionamento del servizio regionale di pronto soccorso;
- d) impianto e funzionamento dei centri di medicina sociale e del lavoro.

T I T O L O I

Art. 2

La Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi sulla spesa ritenuta ammissibile per lavori di risanamento e riattamento di ambienti ospedalieri antigienici, qualora le

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

condizioni finanziarie degli enti non consentano di provve-
dervi con i mezzi ordinari di bilancio e le opere non possa-
no essere finanziate ai sensi dell'articolo 34 della legge
12/2/1968, n.132.

Art. 3

Le domande di contributo, firmate dal Presidente dello
Ente, devono essere corredate di un computo metrico estima-
tivo dei lavori necessari e di una planimetria dei locali
da sistemare, redatti a cura dell'ufficio tecnico dell'Ente
o da tecnici liberi professionisti.

Non potranno essere sussidiate opere iniziate prima
della comunicazione del provvedimento di concessione del con-
tributo, o nei casi di urgenza e indifferibilità, constatata
preventivamente dall'Assessorato regionale competente,
prima della promessa di contributo da parte della Giunta Re-
gionale tramite l'Assessorato alla Sanità.

Art. 4

Il provvedimento di concessione del contributo stabili-
rà il termine entro il quale i lavori devono essere ultimati
e le altre condizioni ritenute necessarie.

Per la liquidazione dell'importo del contributo, il com-
puto metrico consuntivo dei lavori ed il certificato di col-
laudo dovranno, a pena di decadenza, essere presentati allo
Assessorato alla Sanità entro 90 giorni dalla data fissata
per il compimento dei lavori.

T I T O L O I I

Art. 5

La Giunta Regionale è autorizzata a concedere contribu-
ti per l'adeguamento tecnico degli impianti dei servizi ge-
nerali, economici, tecnici e sanitari, nei casi previsti dal

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

l'articolo 2 e con le modalità stabilite nel Titolo I della presente legge.

Art. 6

Nei casi in cui le opere per le quali è richiesto il contributo a carico del fondo istituito con la presente legge consistano in manufatti ed attrezzature che abbiano prezzi correnti di mercato, alla domanda potranno essere allegati non meno di tre preventivi delle ditte fornitrici in sostituzione della documentazione di cui al precedente articolo 3.

Art. 7

In nessun caso potranno essere concessi contributi qualora sia stata omessa nel calcolo della retta di degenza la quota per l'ammortamento, il rinnovo e l'ammodernamento delle attrezzature ospedaliere, prevista dal quarto comma dell'articolo 32 della legge 12/2/1968, n.132, o le attrezzature richieste possano essere sussidiate ai sensi dell'articolo 33 della predetta legge o dell'articolo 2, comma terzo, della legge 8 maggio 1971, n.304.

T I T O L O I I I

Art. 8

Gli Ospedali che siano amministrati da Enti, che abbiano usufruito dei contributi e sussidi concessi dalla Regione nella ripartizione della quota del fondo nazionale ospedaliero, sono obbligati a sostenere le spese necessarie per la gestione ed il funzionamento del servizio regionale di pronto soccorso.

Art. 9

La Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti di cui all'articolo precedente, sulla spesa necessaria per mantenere in continua efficienza le attrezzature

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

re inserite nel servizio regionale di pronto soccorso in dotazione degli ospedali dagli stessi dipendenti.

I contributi possono essere concessi anche a consuntivo dei lavori compiuti in ottemperanza al disposto dell'articolo precedente.

Art. 10

Ogni lavoro diripristino o riparazione delle attrezzature del servizio regionale di pronto soccorso, per il quale debba essere richiesto il contributo della Regione, deve essere immediatamente comunicato all'Assessorato alla Sanità, prima dell'ordinaria domanda di contributo.

T I T O L O I V

Art. 11

Con delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione Permanente Consiliare, possono essere istituiti centri di medicina sociale e del lavoro.

Le spese per l'impianto, la gestione ed il funzionamento dei centri sono poste a carico del fondo istituito con la presente legge e non possono superare un quarto dello stanziamento annuo complessivo.

Con lo stesso procedimento previsto dal comma precedente può essere istituito un centro regionale di diagnostica per le insufficienze e le minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali.

Art. 12

La gestione dei centri di medicina sociale e del lavoro sarà affidata ai Comuni e agli Enti ospedalieri su apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale.

La gestione di centri di diagnostica regionale per le insufficienze e le minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali sarà affidata mediante convenzione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla Sanità, ad un ente ospedaliero che abbia istituite e funzionanti distin-

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

te divisioni di neurologia, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia e che sia riconosciuto idoneo sul piano tecnico sanitario.*

Art. 13

In sede di prima applicazione della presente legge, il contributo della Regione potrà essere destinato unicamente alle spese di impianto dei centri, esclusa la spesa per gli immobili, che devono essere messi a disposizione dall'ente beneficiario del contributo della Regione.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 14

La concessione di contributi e sussidi ai sensi dei precedenti articoli è sottoposta al previo parere di idoneità tecnica e sanitaria e di congruità degli organi tecnici della Regione, ai quali è affidata la vigilanza sui lavori e sulle attività finanziate a carico del fondo istituito con la presente legge.

L'ammontare dei contributi contemplati nella presente legge non potrà comunque superare l'80% della spesa effettivamente sostenuta.

DISPOSIZIONE FINANZIARIA

Art. 15

Il fondo di cui all'articolo 1 per l'anno 1972 è di lire 1.157.269.000 e viene iscritto nel capitolo 126/bis che si istituisce con la presente legge.

L'importo di £.1.157.269.000 viene costituito mediante prelevamento della somma di £.500 milioni dal capitolo 308 del bilancio di previsione dell'esercizio 1972 - fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali - e riduzione degli stanziamenti previsti nel medesimo bilancio ai capitoli seguenti e per le somme a fianco indicate:

Cap. 106	£. 4.230.000	Cap. 126	£. 900.000
----------	--------------	----------	------------

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Cap. 107	£. 1.000.000	Cap. 127	£. 198.300.000
Cap. 109	" 200.000	Cap. 128	" 12.500.000
Cap. 110	" 500.000	Cap. 129	" 1.000.000
Cap. 111	" 1.000.000	Cap. 130	" 55.000.000
Cap. 112	" 1.000.000	Cap. 132	" 2.000.000
Cap. 113	" 13.600.000	Cap. 133	" 3.000.000
Cap. 114	" 14.200.000	Cap. 134	" 7.100.000
Cap. 115	" 14.725.000	Cap. 136	" 1.500.000
Cap. 116	" 6.500.000	Cap. 143	" 14.100.000
Cap. 117	" 6.010.000	Cap. 144	" 234.985.000
Cap. 118	" 2.485.000	Cap. 146	" 2.250.000
Cap. 120	" 25.000.000	Cap. 147	" 100.000
Cap. 121	" 1.000.000	Cap. 148	" 8.000.000
Cap. 122	" 1.790.000	Cap. 151	" 10.000.000
Cap. 123	" 8.094.000	Cap. 152	" 4.100.000
Cap. 125	" 1.100.000		

La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi della legge regionale 29 maggio 1973, n.11, ad introdurre con propria de liberazione nel bilancio di previsione dell'esercizio finan ziaro 1972 della Regione le variazioni occorrenti per la attuazione del disposto del comma precedente.

Art. 16

La somma di £.1.157.269.000 resta impegnata per le fin lità di cui alla presente legge e potrà essere utilizzata nel corso degli esercizi 1973 e 1974.

Le leggi regionali di approvazione del bilancio regiona le del 1973 e degli anni successivi provvederanno a costitui re la dotazione finanziaria del fondo istituito con la presen te legge, tenendo conto delle esigenze degli ospedali, dei servizi e dei centri di medicina sociale e del lavoro e del centro di diagnostica regionale per le insufficienze e le mi norazioni psichiche, fisiche e sensoriali.

Art. 17

La ripartizione del fondo tra i settori di intervento di cui all'articolo 1 sarà effettuata dalla Giunta Regiona

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

le in funzione delle esigenze annualmente evidenziatesi.

Art. 18

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, com ma 2°, della Costituzione e 60 dello Statuto.

Art. 19

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Augelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Laera-Ventura

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIESE

N. 3375/20902 di prot.

Bari, li 11 agosto 1973

VISTO , ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della Costituzione della Repubblica Italiana con richiamo alla nota di questo Commissariato del Governo avente pari numero e data del presente visto .

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

f.to

(Di Caprio)